UNIONE MONTANA
"ALTA VAL TANARO"

COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO
Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)
Cod. Fisc./P.I. 00399150044
Tel: 0174/391821 - Fax : 0174/391860
E-MAIL : alto@ruparpiemonte.it
PEC : alto@cert.ruparpiemonte.it

Prot. 1028

DECRETO N. 2-2020

IL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, *EX* ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «*MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*»

RICHIAMATI:
• l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
• il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*».
• il DPCM del 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
• il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
• il DPCM del 4 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
• il DPCM 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone «*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto…, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti*»;
• il DPCM 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e, in particolare, l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", che dispone *«1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;*

• il DPCM 11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

• il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", che ha introdotto quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

• il Decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."* pubblicato sulla GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) in vigore dal 26/3/2020.

RICHIAMATE altresì, le altre disposizioni di legge già vigenti, volte a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- art. 3 bis della legge 241/1990 che stabilisce che "*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*";
- art. 12, comma 1, del D.Lgs. 82/05 che stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";*

ATTESO che il punto 4 della Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'elevato numero dei casi ancora in corso sia sul territorio nazionale che su quello locale;

CONSIDERATO l'indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

DATO ATTO che l'Ente, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute degli Organi istituzionali in videoconferenza o con l'utilizzo di altri simili sistemi;

RITENUTO necessario adottare disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in modalità da remoto, al fine di salvaguardare la continuità dell'attività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza della Giunta e del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

DECRETA

DI APPROVARE, per tutti i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, in via d'urgenza, le seguenti disposizioni:

1. Sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta e del Consiglio comunale che si svolgono con la possibilità di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. La seduta qualora sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaco o il Vicesindaco; il Segretario comunale può prendere parte alla seduta della Giunta o del Consiglio collegato in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.
3. Nel caso di seduta telematica, uno o più componenti della Giunta e del Consiglio comunale potranno essere presenti personalmente, garantendo comunque il distanziamento sociale.
4. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio comunale, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto. La convocazione deve contenere l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
5. Prima del giorno della seduta, con congruo anticipo, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso.
6. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori e ai Consiglieri Comunali, preventivamente alla seduta, tramite l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax.
7. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio-video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione dei documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza. Per il computo del numero legale si sommano, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta o di Consiglio, garantendo comunque il distanziamento sociale. Restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

13. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

Ed in particolare per il Consiglio Comunale:

14. La presentazione di eventuali documenti da parte dei Consiglieri Comunali in corso di seduta può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi per via telematica all'ufficio Segreteria Comunale (almeno 24 ore prima del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio Comunale).
15. Per la disciplina della seduta del Consiglio Comunale , fatto salvo quanto previsto dal presente Decreto, valgono integralmente le disposizioni del vigente Statuto.
16. I consiglieri comunali saranno comunque tutti preavvisati anche per via telefonica da parte dell'Ufficio Segreteria dell'avvenuto invio della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale.
17. La partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio Comunale sarà garantita all'interno o all'esterno della sede Comunale a seconda dell'affluenza per garantire il distanziamento sociale.
18. Il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto, in funzione delle competenza ex art. 97 , comma 4, lett a) del D.lgs n. 267/2000.
19. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata valida secondo i quorum previsti dallo Statuto, dalla legge.
20. La seduta in videoconferenza non consente il voto segreto.

DISPONE

- Le suddette modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale verranno utilizzate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica.

- Di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti e/o adeguamenti, rispettivamente, amministrativi e tecnologici, finalizzati al corretto svolgimento delle sedute, secondo le modalità previste, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

- La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del presente atto.

- L'invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili del Servizio, alla Prefettura di Cuneo.

- L'efficacia legale del presente atto decorre dalla pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Alto, 22/04/2020

IL SINDACO
SICCA Renato